

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1114/2014 DELLA COMMISSIONE**del 21 ottobre 2014****recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, punti da 8 a 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione ⁽²⁾ definisce le norme per il campionamento delle carcasse di specie a rischio di contaminazione da *Trichine* e per la determinazione della qualifica di aziende e comparti nonché le condizioni di importazione di carni nell'Unione. Prevede inoltre metodi di riferimento e metodi equivalenti per la rilevazione della presenza di *Trichine* nei campioni prelevati dalle carcasse.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2075/2005 consente il sezionamento di carcasse di suini domestici, a determinate condizioni, in attesa dei risultati dell'esame per la rilevazione della presenza di *Trichine*. Per facilitare la gestione dei locali di sezionamento, tale autorizzazione dovrebbe essere presa in considerazione alle medesime condizioni anche per gli equidi.
- (3) Il regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione ⁽³⁾ ha modificato alcune deroghe previste dal regolamento (CE) n. 2075/2005 per il campionamento di suini domestici ai fini della rilevazione della presenza di *Trichine*. Il regolamento (UE) n. 216/2014 ha modificato inoltre le condizioni che gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare per ottenere il riconoscimento ufficiale di aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata. Una delle condizioni è che l'operatore può introdurre nuovi animali nell'azienda solamente nel caso in cui provengano da aziende anch'esse ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata. È opportuno chiarire le condizioni che si applicano nel caso del trasferimento di suini domestici, diversi da quelli destinati direttamente alla macellazione, da un'azienda a un'altra attraverso i centri di raccolta. Dovrebbero inoltre essere adattati a tali prescrizioni modificate i pertinenti certificati per gli scambi all'interno dell'Unione e le importazioni.
- (4) Le informazioni sul riconoscimento ufficiale dell'azienda di origine per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata dovrebbero essere incluse da un veterinario ufficiale nei certificati di polizia sanitaria previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ per quanto riguarda gli scambi di animali della specie suina all'interno dell'Unione e dal regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽⁵⁾ per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di suini domestici da paesi terzi, al fine di consentire agli Stati membri di applicare l'appropriato regime di analisi per la rilevazione della presenza di *Trichine* al momento della macellazione e di non compromettere la qualifica dell'azienda di destinazione di suini destinati all'allevamento o alla produzione.
- (5) Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 2075/2005, i paesi terzi che esportano suini domestici o le loro carni dovrebbero figurare negli elenchi dei pertinenti atti sulle condizioni di importazione se applicano le deroghe in materia di campionamento di suini domestici ai fini della rilevazione della presenza di *Trichine* e se le aziende o i comparti sono ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 85).

⁽⁴⁾ Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

